



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO E TELEBUS
PER DISABILI ED ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI FIUMICINO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2013

Indice

Articolo 1 Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 Modalità di erogazione del servizio ed accreditamento	3
Articolo 3 Ritardi, guasti ed imprevisti nell'erogazione del servizio	4
Articolo 4 Compartecipazione degli utenti	5
Articolo 5 Disposizioni transitorie.....	5

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Comune di Fiumicino (di seguito indicato “Comune”) pone a disposizione dei cittadini residenti un servizio di trasporto urbano (denominato telebus) ed extraurbano, al quale possono accedere le persone con difficoltà deambulatoria accertata che necessitano di raggiungere i servizi socio sanitari e/o amministrativi, ecc., con le modalità di cui al presente Regolamento (di seguito indicato “Regolamento”).
2. Il servizio è erogato per le ore previste nella procedura di affidamento e comunque entro il limite massimo annuale delle ore finanziabili annualmente sulla base dei fondi di bilancio, comunali o trasferiti da altri enti ed è affidato ad un’Associazione/Cooperativa del Terzo settore (di seguito denominata “gestore”) individuata con procedure ad evidenza pubblica. Di norma il servizio è erogato dalle ore 7,30 alle ore 18,30 dei giorni feriali.
3. Il servizio è effettuato con mezzi che trasportano più utenti, e pertanto ha natura collettiva. Gli utenti partecipano al servizio con le modalità di cui al successivo articolo 4.

Articolo 2

Modalità di erogazione del servizio ed accreditamento

1. Il servizio è erogato con i mezzi di proprietà del gestore, ovvero di proprietà comunale e/o forniti in comodato gratuito al gestore.
2. I cittadini che chiedono il servizio presentano domanda di accreditamento all’Area Attività Socio sanitarie – Segretariato sociale/PUA (Punto Unico di Accesso socio-sanitario), indicando le finalità per le quali si chiede il trasporto e presentando la documentazione attestante eventuali invalidità e le cure specifiche mediche che devono essere eventualmente effettuate.
3. Le domande sono esaminate da una Commissione, composta da funzionari di Comune e Asl RM D 1, che esprime un parere obbligatorio e vincolante per l’accredimento degli utenti, verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - difficoltà alla deambulazione, attestata da certificato della Asl – medicina legale o difficoltà deambulatoria temporanea, certificata dal medico specialista di struttura pubblica;
 - autocertificazione circa l’assenza o la presenza di parenti che usufruiscono di permessi e/o congedi legati alla legge 104 del 1992;
 - mancanza di una rete familiare che possa accompagnare il richiedente;
 - copia del certificato medico legale attestante la condizione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 104 del 1992 (qualora in possesso del richiedente).
4. Gli utenti del servizio Cad non possono richiedere il servizio di telebus urbano per le prestazioni fornite dal Cad stesso.
5. La Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, e tale termine è sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa. Il richiedente è comunque tenuto a presentare la documentazione che la Commissione ritiene indispensabile al fine dell’accredimento. Il Dirigente dell’Area socio sanitaria accredita gli utenti per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole.
6. Nei casi di situazioni di improvvise necessità ed accertata gravità la domanda può essere proposta all’Area Attività Socio sanitarie e possono essere autorizzati uno o più trasporti, nelle more dell’accredimento, con atto dirigenziale, previo parere favorevole di un assistente sociale.
7. I Servizi Sociali professionali di Comune e Asl possono richiedere eccezionalmente il servizio, per periodi limitati, in favore di persone non in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 2 del Regolamento, motivando la richiesta. La Commissione valuta tale richiesta, esprimendo parere favorevole o negativo per il conseguente provvedimento dirigenziale.
8. Gli utenti accreditati e quelli comunque autorizzati ai sensi del comma 5 presentano al gestore domanda per le singole prestazioni di trasporto, con un anticipo di almeno sette giorni per il

trasporto urbano e quindici per quello extraurbano, indicando un recapito telefonico al quale ricevere le informazioni. Dovranno essere fornite tutte le indicazioni necessarie per la miglior programmazione del servizio, richieste dal gestore e indicate su apposita domanda prestampata approvata dal Comune.

9. Il gestore comunica la disponibilità o meno del servizio per il giorno per il quale è stata effettuata la richiesta entro 48 ore dal ricevimento della domanda al recapito telefonico indicato dall'utente. Il gestore, in caso di necessità gestionali necessarie ad assicurare la migliore funzionalità del servizio, può richiedere una modifica dell'orario che non comprometta la fruizione da parte dell'utente, e l'utente è tenuto ad accettare tale modifica ovvero rinunciare alla richiesta.
10. Il servizio prevede, se necessario, anche un aiuto all'utente per la salita e la discesa dal mezzo, escludendo l'assistenza professionale specifica alla persona e l'attesa dell'utente che si reca ad effettuare una visita. In tali casi l'utente verrà prelevato seguendo l'ordine previsto dal foglio di viaggio, e dovrà attendere il ritorno del mezzo. Il gestore comunica all'utente il tempo presunto di prelevamento per il ritorno. Poiché non si possono lasciare soli minori e/o persone non autosufficienti, in caso di servizio in favore di tali utenti, un genitore, un familiare o un referente, all'uopo delegato, dovrà accompagnare l'utente stesso. In caso di accompagnatore esterno, la prestazione deve essere in ogni caso a carico dell'utente o della sua famiglia. L'accompagnatore esterno non è tenuto al pagamento del biglietto. Gli utenti che sono esonerati dall'obbligo di utilizzo delle cinture devono consegnare, prima di accedere al servizio, copia della documentazione che comprova tale esenzione, altrimenti, in mancanza di tale consegna, sono tenuti all'utilizzo delle cinture, senza le quali non possono usufruire del servizio. Alla fine del servizio l'utente è tenuto a firmare la dichiarazione della prestazione ricevuta.
11. Il gestore programma il servizio assicurando la massima rotazione degli utenti per garantirne un accesso al maggior numero ed a tal fine gli utenti provvedono anche con risorse proprie quando siano richiesti più trasporti nella stessa settimana.
12. La Commissione che accredita gli utenti segnala al gestore quegli utenti che per gravità della patologia o per totale assenza delle rete familiare devono aver precedenza nell'assegnazione del servizio, fermo restando il principio di rotazione di cui al comma 10.

Articolo 3

Ritardi, guasti ed imprevisti nell'erogazione del servizio

1. Gli utenti vengono informati della natura collettiva del servizio, ciò che determina la conseguenza che ciascun utente può risentire di ritardi di altro utente non imputabili al gestore.
2. Il gestore si impegna comunque ad avvisare immediatamente l'utente in caso di ritardo, anche quando sia dovuto al protrarsi del trasporto di altro utente.
3. Il gestore assicura altresì di avvisare l'utente con assoluta immediatezza nei casi eccezionali nei quali si verificano improvvisi guasti che rendano impossibile la prestazione. In tali casi l'utente dovrà provvedere autonomamente.
4. L'utente, nel rispetto degli altri utenti, assicura la massima puntualità dell'orario per il quale è previsto il prelevamento ed a sua volta informa con assoluta immediatezza, e comunque in anticipo, il gestore nei casi per i quali intende annullare la richiesta. Il gestore è tenuto ad attendere l'utente per un tempo massimo di dieci minuti, sempre per assicurare il rispetto degli altri utenti, altrimenti costretti a lunghe attese. In caso di ingiustificata e reiterata assenza al momento del prelievo, la Commissione, su segnalazione del gestore, chiesti chiarimenti all'utente, può esprimere parere per la revoca dell'accreditamento. Sulla base di tale parere il Dirigente provvede alla revoca.

Articolo 4
Compartecipazione degli utenti

1. Per ciascun trasporto (andata e ritorno) gli utenti compartecipano con le modalità di cui alla seguente tabella:

ISEE	Trasporto urbano	Trasporto extraurbano
Fino a € 7.000,00	-	-
Da € 7.001,00 a € 10.000,00	€ 1,00	€ 2,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 2,00	€ 4,00
Oltre € 15.000,00	€ 3,00	€ 6,00

Articolo 5
Disposizioni transitorie

1. Il Regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 27 del 13 giugno 2005, che si intende abrogato.
2. La Commissione di cui all'articolo 2 del Regolamento riesamina alla luce delle disposizioni ivi approvate le domande presentate e gli accreditamenti disposti.